



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF197

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	COMPLIANCE PER INCONGRUENZE TRA E-FATTURA, ESTEROMETRO E LIPE
RIFERIMENTI	PROVV. 29/10/2019
CIRCOLARE DEL	06/11/2019

Sintesi: sono state recentemente definite le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente le informazioni emerse dal confronto tra i seguenti documenti riferiti al contribuente:

- ✓ fatture elettroniche emesse
- ✓ comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate ("esterometro")
- ✓ comunicazioni liquidazioni periodiche Iva inviate.

Come di consueto, i destinatari riceveranno la lettera di compliance all'indirizzo Pec, potendo procedere:

- a chiedere maggiori informazioni all'Agenzia, o comunicare fatti/circostanze ad essa sconosciute che possono giustificare la violazione riscontrata
- ravvedere eventuali violazioni che riconosce di aver commesso.

L'Agenzia delle Entrate prosegue nell'intensa attività di controllo di coerenza delle varie informazioni comunicate direttamente dal contribuente o pervenute da terzi, a fronte della quale, in presenza di eventuali anomalie, sollecitare il contribuente a regolarizzare possibili violazioni commesse, secondo il principio di collaborazione (cd. "compliance") introdotta dalla Legge di Stabilità 2015.

ANOMALIE TRA E-FATTURA - ESTEROMETRO - LIPE

Recentemente l'Agenzia Entrate, con il **Provv. 29/10/2019**, ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione di contribuente e G.d.F. le informazioni derivanti dal **confronto** tra

- a) le **fatture elettroniche** emesse dal contribuente;
- b) le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate (cd. "esterometro")
- c) le Comunicazioni **liquidazioni periodiche IVA**.

Più in particolare, destinatari degli alert dell'Agenzia sono coloro per i quali:

- ➔ **non risulta pervenuta la liquidazione trimestrale del 1° e 2° trimestre 2019**
- ➔ nonostante, per il **medesimo periodo 1/01/2019 – 30/06/2019**, risultino:
 - **emesse fatture elettroniche** (transitate dallo SDI)
 - o **effettuate operazioni con l'estero** (per le operazioni non transitate dallo SDI).



Esterometro: come noto, per le operazioni attive effettuate con controparti estere (privati o meno), il cedente/prestatore italiano può, alternativamente:

- procedere ad emettere fattura elettronica (oltre quella cartacea indirizzata al cliente estero): in tal caso:
 - l'operazione non rientra nell'ambito dell'esterometro
 - il riscontro sarà effettuato in relazione alle fatture transitate dallo SDI
- non emettere fattura elettronica: in tal caso ricorre l'obbligo di indicazione nell'esterometro e il riscontro effettuato dall'Agenzia avverrà sulla scorta di quest'ultimo.

Si noti che riscontro:

- ➔ per le fatture nazionali: riguarderà le **sole fatture elettroniche emesse**, non anche quelle ricevute, considerato che non vi è un "obbligo" di annotazione delle fatture passive (dunque possibile procedere ad annotare in un periodo successivo, facendole legittimamente rientrare nella relativa LIPE)
- ➔ operazioni con l'estero: riguarda
 - **non solo le operazioni attive** (che, anche laddove non imponibili o escluse da Iva per via della territorialità, modificano comunque gli imponibili della LIPE)
 - ma **anche le operazioni passive** (in tal caso, infatti, ove soggette a reverse charge ricorre uno specifico obbligo di annotazione sui registri Iva, considerato che coinvolgono anche registro delle vendite).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

DATI COMUNICATI

La comunicazione di anomalie contiene le seguenti informazioni (rese disponibili anche alla G.d.F):

Informazioni rese disponibili al contribuente	<ul style="list-style-type: none">- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;- numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;- codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione (anche tramite il canale CIVIS) ove il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.											
Dati comunicati	<p>a) numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;</p> <p>b) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:</p> <table><tr><td>- tipo fattura</td><td>- data di emissione</td><td>- aliquota IVA e imposta</td></tr><tr><td>- tipo documento</td><td>- identificativo cliente/fornitore</td><td>- natura operazione</td></tr><tr><td>- num. fattura/documento</td><td>- imponibile/importo</td><td>- esigibilità IVA</td></tr></table> <p>c) dati relativi al flusso di trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ identificativo Sdl/file✓ data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file✓ data di consegna della fattura.			- tipo fattura	- data di emissione	- aliquota IVA e imposta	- tipo documento	- identificativo cliente/fornitore	- natura operazione	- num. fattura/documento	- imponibile/importo	- esigibilità IVA
- tipo fattura	- data di emissione	- aliquota IVA e imposta										
- tipo documento	- identificativo cliente/fornitore	- natura operazione										
- num. fattura/documento	- imponibile/importo	- esigibilità IVA										

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

L'Agenzia delle entrate:

- ✓ trasmette la comunicazione, agli *indirizzi Pec* dei contribuenti;
- ✓ rende disponibile la comunicazione nel **portale "Fatture e Corrispettivi"**, nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA".

ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE

Una volta ricevuta la comunicazione il contribuente può:

- ➔ richiedere informazioni tramite le e-mail riportati nella comunicazione o tramite Civis (anche mediante un intermediario abilitato) o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti che possano giustificare l'anomalia
- ➔ regolarizzare gli errori/omissioni eventualmente commessi tramite ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs 472/1997, beneficiando della relativa riduzione delle sanzioni

Si noti che, in presenza di effettiva incongruenza, il ravvedimento potrà riguardare:

a) l'omessa trasmissione di una fattura elettronica

Esempio1: professionista ha inviato una fattura elettronica il 10/03/2019 che è stata scartata dal sistema SDI (e non reinviata nei 5 gg successivi); il contribuente non si avveduto dello scarto annotando l'operazione nel registro vendite (e rientrando, dunque, nella LIPE trasmessa). In tal caso potrà effettuare ravvedimento:

- assumendo la sanzione di €. 250 (posto che la violazione non ha influito sul versamento dell'Iva)
- abbattuta a 1/8 (cod. trib. 8904, anno "2019"), considerato che sono decorsi più di 90 gg dalla violazione.

b) o l'errata compilazione della LI.PE. trasmessa (o dell'esterometro trasmesso).

Esempio2: Srl a marzo 2019 ricevuto fattura da un avvocato svizzero. L'operazione non è stata assoggettata a reverse charge, risultando annotata solo a libro giornale; la società potrà effettuare il ravvedimento:

- inviando la LIPE (precedentemente omessa)
- abbattendo la sanzione di €. 500 a 1/8 (sono trascorsi più di 90 gg dal termine di invio).

ATTENZIONE - si noti che la lettera di compliance:



- si limita a verificare i casi (**poco frequenti**) di **omessa presentazione della LI.PE.**
- non andando, al contrario, a valutare l'importo dell'Iva a debito/credito ivi indicata, rispetto alle risultanze allo SDI.

Nell'Esempio1 precedente il professionista non riceverà la comunicazione di anomalia laddove

- abbia ordinariamente presentato la LI.PE. del 1° trimestre 2019
- pur non risultando ricevuta dallo SDI la fattura elettronica, in quanto scartata.

Analogo discorso vale per quanto riguarda il controllo tra l'esterometro e le LI.PE. Presentate.



Nota: vale la pena constatare che si tratta, con ogni probabilità, di un primo step di tali tipologie di controllo, che in un prossimo futuro verranno presumibilmente estesi alla quantificazione dell'importo del debito Iva comunicato.

